



Oggetto: DEM 4427 – Concessione demaniale marittima CA 95/084 - Restituzione canoni concernenti gli specchi acquei adibiti all'ormeggio delle imbarcazioni dei soci della Lega Navale Italiana in ottemperanza alla Sentenza T.A.R. Sardegna 0382/2022.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

VISTA la Legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni recante il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTI gli articoli da 36 a 55 del Codice della Navigazione e relative norme di attuazione;

VISTO il D.lgs. 04.08.2016 n. 169 "Riorganizzazione razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla L. 28.01.1994 n. 84";

VISTO l'art. 4, c. 2, del D.L. 10.09.2021 n. 121, convertito in legge 09.11.2021, n. 156, con cui è stata estesa la circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTO l'art.6, c.1, lett. a) della citata Legge 84/94, che affida all'Autorità di Sistema Portuale compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con potere di regolamentazione e ordinanza anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi a tali attività;

VISTO l'art. 8, comma 3, lett. h) della citata legge 84/94, che attribuisce al Presidente il compito di amministrare le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, esercitando, sentito il Comitato di Gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n.284 del 14.07.2021 di nomina del Prof. Avv. Massimo Deiana Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 15 del 30.09.2021 di nomina del Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni indicate dalla Legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna di cui alla Delibera del Comitato di Gestione n. 30 del 20.12.2018, modificato e integrato con Delibera del Comitato di Gestione n. 17 del 30.11.2020, pubblicato nel sito web istituzionale;

VISTI l'atto di concessione demaniale marittima Reg. n. 10/2012 – Rep. 1966, l'atto aggiuntivo Reg. n. 41/2015 – Rep 2235 e l'atto suppletivo Reg. 08/2016 – Rep 2401 del 04.02.2016, con i quali è stato concesso, alla Lega Navale Italiana, di poter occupare beni demaniali ubicati in Cagliari, Località Su Siccu, al fine di svolgere attività sportive e propri fini statutarie, fino al 31.12.2020, ex art. 34 duodecies del D.L. 179/2012 e fino al 31.12.2023, giusta ulteriore proroga ai sensi della Legge 77/2020 e della Legge 118/2022;

VISTA la Sentenza n. 2839/2014 con la quale il Consiglio di Stato, in riferimento al ricorso presentato dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Olbia avverso la decisione del T.A.R. Sardegna,



concernente le modalità di determinazione dei canoni demaniali, ha stabilito che non si applica il canone ricognitorio agli specchi acquei adibiti all'ormeggio delle imbarcazioni dei soci;

VISTA la nota prot. 2920 pervenuta in data 14.04.2015, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in ordine al quesito posto da questa Autorità al fine di una corretta interpretazione della succitata sentenza, ha confermato l'inapplicabilità del canone ricognitorio a beneficio degli Enti Pubblici e/o Società e Federazioni Sportive senza scopo di lucro e relative alle aree ed agli specchi acquei occupati dalle imbarcazioni dei soci dei predetti sodalizi a meno che le stesse non siano concretamente ed effettivamente utilizzate per scopi riconducibili alle proprie finalità istituzionali;

VISTA la nota prot. n. 3422 del 23.04.2015, con la quale questa Autorità, a seguito del suindicato parere ministeriale, ha invitato la Lega Navale Italiana a voler trasmettere un elaborato tecnico, a firma di un professionista abilitato, indicante, chiaramente e dettagliatamente, gli spazi occupati dalle unità di proprietà dei soci, ovvero, come detto, da quelle unità di cui si abbia la piena disponibilità, essendo destinate, in via esclusiva, alla concreta e fattuale realizzazione degli scopi sociali, corredata da elenco delle stesse e dei relativi dati identificativi;

VISTA la nota prot. n. 5807 del 24.07.2015, con la quale questa Autorità, ritenendo la documentazione trasmessa dal concessionario, pervenuta in data 18.05.2015 - prot. n. 4131, non idonea ai fini del riconoscimento della riduzione del canone nella misura ricognitoria, ha invitato la Lega Navale Italiana a voler provvedere al pagamento del canone di concessione nella misura ordinaria;

VISTA la nota prot. n. 5035 del 20.06.2016, con la quale questa Autorità ha invitato la Lega Navale Italiana a voler provvedere al pagamento del canone di concessione per l'anno 2016 nella misura ordinaria, pari ad € 25.910,65, come da fattura elettronica n. 184 del 16.06.2016 dell'importo di € 25.912,65 (compreso € 2,00 bolli virtuali) incassata con Reversale n. 523 del 08.07.2016;

VISTA la nota prot. n. 3122 del 21.03.2017, con la quale questa Autorità ha chiesto, alla Lega Navale Italiana, di provvedere al pagamento del canone di concessione per l'anno 2017 nella misura ordinaria, pari ad € 25.887,11, come da fattura elettronica n. 249 del 23.03.2017 dell'importo di € 25.889,11 (compreso € 2,00 bolli virtuali) incassata con Reversale n. 356 del 26.04.2017;

ATTESO che, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, La Lega Navale Italiana, ritenendo di dover beneficiare dell'applicazione del canone ricognitorio, ha impugnato la suindicata nota di questa Autorità prot. n. 5807 del 24.07.2015 concernente la determinazione del canone concessorio nella misura ordinaria;

CONSIDERATO che, con atto di costituzione in giudizio ex art. 48 Cod. Proc. Amm., a seguito dell'atto di opposizione al ricorso straordinario al Capo dello Stato formulato da questa Autorità, La Lega Navale Italiana ha riproposto ricorso, *nanti* il T.A.R. Sardegna, per l'annullamento delle note dell'Autorità Portuale di Cagliari prot. n. 5807 del 24.07.2015 e prot. n. 3422 del 23.04.2015 citate in premessa;

PRESO ATTO della Sentenza n. 00382/2022 del 19.05.2022, con la quale il T.A.R. Sardegna (Sezione Prima), in adesione al parere del Consiglio di Stato n. 768 del 26.03.2018 espresso in sede del surrichiamato ricorso straordinario al Capo dello Stato in merito alla spettanza della riduzione del 90% del canone prevista dall'art. 3, c. 2, lett. d), D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito in Legge 04.12.1993, n. 494, con riferimento alle concessioni "*a enti pubblici o*



provati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse” argomentando che *“ad avviso della Sezione nel caso di specie sussistono i motivi per l’applicazione del c.d. canone ricognitorio”*, ha accolto il ricorso numero di registro generale 98 del 2016 proposto dalla Lega Navale Italiana per l’annullamento delle note di questa Autorità prot. n. 5807 del 24.07.2015 e prot. n. 3422 del 23.04.2015 sopracitate e annullato gli atti impugnati;

TENUTO CONTO che, con nota pervenuta in data 12.09.2022 – prot. n. 22456, la Lega Navale Italiana, nel comunicare di voler beneficiare della proroga prevista *ex lege* per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e sportive, ha trasmesso copia della suindicata Sentenza del T.A.R. Sardegna n. 00382/2022 e ha chiesto un incontro finalizzato a concordare i modi e i tempi di restituzione delle maggiori somme versate dalla scrivente a titolo di canone demaniale relativo agli anni 2016 e 2017;

VISTA la nota prot. n. 29786 del 30.11.2022, con la quale questa Autorità, al fine di poter evadere la predetta richiesta e procedere alla rideterminazione dei suindicati canoni, ha invitato la Lega Navale Italiana a voler trasmettere, debitamente firmata e compilata, istanza di applicazione del canone ricognitorio con la quale il concessionario, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e ss.mm.ii. del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attesti il possesso dei prescritti requisiti, indicati nella citata Sentenza, a far data dal 01.01.2016;

VISTA la nota pervenuta in data 16.12.2022 – prot. n. 31338, con la quale la Lega Navale Italiana, nel rilevare che *“il possesso dei requisiti prescritti, a far data dal 01.01.2016, e quindi l’applicazione in favore della scrivente del canone ricognitorio, sono stati espressamente e definitivamente riconosciuti dalla Sentenza n. 382/2022 del T.A.R. Sardegna, pubblicata il 03.06.2022, che ha confermato identica statuizione assunta dal Consiglio di Stato all’adunanza della sezione prima il 07.03.2018, distinta con il n. 00768/2018”*, ha trasmesso debitamente firmata e compilata, l’istanza di applicazione del canone ricognitorio attestando, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e ss.mm.ii. del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di aver mantenuto il possesso dei requisiti ivi indicati con riferimento al periodo 2016-2017;

VISTA la nota pervenuta in data 31.01.2023 – prot. n. 2352, con la quale, in prosecuzione alla precedente corrispondenza, la Lega Navale Italiana ha trasmesso il rendiconto dell’attività svolta nell’anno 2022 dalla Sezione di Cagliari;

PRESO ATTO che l’attività ivi indicata integra i requisiti indicati dal Giudice Amministrativo nelle suindicate sentenze;

VISTA la nota pervenuta in data 20.06.2023 – prot. n. 15238, con la quale la lega Navale Italiana, nel richiamare i predetti intercorsi, in particolare il parere del Consiglio di Stato – Sezione Prima – nell’adunanza del 07.03.2018 n. 00786 e la Sentenza del T.A.R. Sardegna n. 00382/2022 pubblicata il 03.06.2022, ha reiterato la richiesta di un incontro al fine di concordare le modalità di restituzione delle maggiori somme versate a titolo di canoni demaniali per il 2016 e 2017 derivati dalla differenza tra il canone richiesto e versato nella misura ordinaria ed il canone dovuto nella misura ridotta, riconosciuto dai suindicati provvedimenti;

VISTA la nota prot. n. 2751 del 13.01.2024, con la quale questa Autorità, nel trasmettere il canone concessorio dovuto per l’anno 2023, ha invitato la Lega Navale Italiana a voler indicare le coordinate bancarie sulle quali predisporre il suindicato rimborso;

VISTA la nota pervenuta in data 02.02.2024, con la quale la Lega Navale Italiana – Sezione di Cagliari ha comunicato i propri dati bancari;



VISTO l'art. 03 c. 1, lett. d) del D.L. n. 400/93, convertito nella L. 494/94, come modificato dalla L. n. 296/06, recante "riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328";

VERIFICATO che il maggior importo versato dal concessionario a seguito della rideterminazione dei canoni concessori per gli anni 2016 e 2017, tenendo conto della riduzione del 90% riconosciuta dalla Sentenza 382/2022 in oggetto, ammonta ad € 46.617,99, come evidenziato dalla seguente tabella:

Anno	Canone richiesto e versato misura ordinaria	Fattura	Reversale	Canone rideterminato con riduzione del 90%	Maggior importo versato a credito del concessionario
2016	€ 25.910,65	n. 184 del 16/06/2016	n. 523 del 08/07/2016	€ 2.591,06	€ 23.319,59
2017	€ 25.887,11	n. 249 del 23/03/2017	n. 356 del 26/04/2017	€ 2.588,71	€ 23.298,40
TOTALE	€ 51.797,76			€ 5.179,77	€ 46.617,99

DECRETA

di procedere, in ottemperanza alla Sentenza T.A.R. Sardegna 0382/2022, alla restituzione, alla Lega Navale Italiana Sezione di Cagliari, di € 46.617,99 (quarantaseimilaseicentodiciassette/99), pari al maggior importo versato dal concessionario in conto canoni relativamente alla concessione demaniale marittima CA 95/084 di cui all'atto concessorio Reg. n. 10/2012 – Rep. 1966, atto aggiuntivo Reg. n. 41/2015 – Rep 2235 e atto suppletivo Reg. 08/2016 – Rep 2401 del 04.02.2016 sopraccitati, mediante disposizione di bonifico bancario intestato a Lega Navale Italiana - Sezione di Cagliari - Viale Colombo 135 09125 Cagliari C.F. 80003990928 Codice Iban: IT85N 010150 480000 00000 22254.

La restituzione del predetto importo graverà sul capitolo U125/10 – rimborsi diversi.

Visto per la copertura finanziaria
Il Dirigente dell'Area Amministrativa
(Dott.ssa Maria Valeria Serra)

Il Segretario Generale
(Avv. Natale Ditel)

IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Massimo DEIANA

L'addetto: Cristina Mazerati
Il responsabile del procedimento: Carlo Costa
Il Direttore Direzione Demanio Sud Sardegna: Dott. Alessandro Franchi